



COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del 07/04/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ALiquota DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 E MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE

L'anno duemilaventi, del giorno sette del mese di Aprile alle ore 16:00, presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Decreto del Sindaco n.12/2020, si è riunito, sotto la presidenza de Il sindaco Cristiano Alderigi ed alla presenza dell'assessore/consigliere B. Ferrucci, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario generale Dott. Aniello Striano.

Intervengono, collegati in videoconferenza, i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
MORELLI ELISA	Consigliere	SI
TANI FLAVIO	Consigliere	SI
DONATI GIACOMO	Consigliere	SI
DOVERI GIULIO	Consigliere	SI
MINICHILLI FABRIZIO	Consigliere	SI
MASONI EVA	Consigliere	SI
BERNINI MICHELA	Consigliere	SI
RISTORI CHRISTIAN	Consigliere	SI
MENICUCCI ATTILIO	Consigliere	SI
MONTAGNANI SARA	Consigliere	SI
BUGGIANI MARCO	Consigliere	SI
SFORZA DEBORA	Consigliere	SI
RANFAGNI DANIELE	Consigliere	SI
PICCHI VALTER	Consigliere	SI
GUERRA EMANUELE	Consigliere	SI

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Assiste alla seduta collegata in videoconferenza, senza diritto di voto, l'assessore Maria Ceccarelli. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 E MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai fini della decisione ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

Sentita l'esposizione del relatore, assessore **Beatrice Ferrucci**, come risulta dalla registrazione audio depositata e resa disponibile nell'apposita area del sito.

Sentiti gli interventi dei consiglieri, come risultano dalla registrazione audio depositata e resa disponibile nell'apposita area del sito.

Il consigliere **E. Guerra**, per problemi di connessione, non ha partecipato alla votazione.

DECISIONE

- **MODIFICA**, per l'anno 2020, il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi dell'art. 1, comma 142, lettera a), della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come da proposta allegata al presente atto sub lettera A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, la quale prevede che l'aliquota differenziata per scaglioni di reddito, con una soglia di esenzione per i contribuenti che abbiano un reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del TUIR) e assimilato (art. 50 TUIR lett. a), b), c), c)bis, d), h-bis) e l) o pensione (art. 49 comma 2 del TUIR) non superiore ad € 12.000,00, come di seguito specificato:

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%): 0,64

Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota (%): 0,68

Scaglione da 28.000 a 55.000 euro - Aliquota (%): 0,78

Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota (%): 0,79

Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%): 0,80

- **DÀ MANDATO** al responsabile del servizio Economico Finanziario affinché provveda all'invio del presente atto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di legge.

MOTIVAZIONE

L'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente.

Con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla **legge 24 luglio 2008, n. 126**, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010.

L'articolo 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 **prevede:**

- che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al *decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*.
- che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'*articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23* sono abrogate e quindi ciascun ente è libero di applicare per l'anno 2012 l'aliquota nel rispetto del valore massimo fissato dalla normativa vigente nello 0,8%;
- che inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'*articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF.

L'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

L'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione.

Con la deliberazione C.C. n. 127 del 28 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di legge, veniva istituita l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2000 nella misura dello 0,2 per cento.

Con deliberazione G.C. n. 158 del 14 dicembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, è stata confermata per l'anno 2001 l'aliquota dello 0,2%.

Con deliberazione C.C. n. 131 del 24 dicembre 2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata incrementata di 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2002, stabilendola in conseguenza nella misura dello 0,4%, successivamente confermata dal 2003 al 2011.

Con deliberazione C.C. n. 21 del 04.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata modificata l'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2012 allo **0,6%**, con la previsione di una soglia di esenzione per i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile derivante da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del TUIR) e assimilato (art. 50 TUIR lett. a), b), c), c)bis, d), h-bis) e l) o pensione (art. 49 comma 2 del TUIR) non superiore ad € 12.000,00.

Con la deliberazione C.C. n. 17 del 18.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata introdotta dal 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF differenziata per scaglioni di reddito corrispondenti a quelli statali, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario e la salvaguardia dei criteri di progressività, come di seguito specificato:

La suddetta deliberazione prevede una soglia di esenzione per i contribuenti che abbiano un reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del TUIR) e assimilato (art. 50 TUIR lett. a), b), c), c)bis, d), h-bis) e l) o pensione (art. 49 comma 2 del TUIR) non superiore ad € 12.000,00.

Con deliberazione C.C. n. 55 del 30.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata confermata per il 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF differenziata per scaglioni di reddito corrispondenti a quelli statali, come sopra specificato e con la conferma della soglia di esenzione per i contribuenti che abbiano un reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del TUIR) e assimilato (art. 50 TUIR lett. a), b), c), c)bis, d), h-bis) e l) o pensione (art. 49 comma 2 del TUIR) non superiore ad € 12.000,00 e sono state apportate alcune modifiche formali al regolamento, allo scopo di chiarire le modalità applicative.

Con deliberazione n. 40 del 20.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata confermata per il 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF differenziata per scaglioni di reddito corrispondenti a quelli statali, come sopra specificato e con la conferma della soglia di esenzione per i contribuenti che abbiano un reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del TUIR) e assimilato (art. 50 TUIR lett. a), b), c), c)bis, d), h-bis) e l) o pensione (art. 49 comma 2 del TUIR) non superiore ad € 12.000,00.

Con deliberazione n. 16 del 06/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata confermata per il 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF differenziata per scaglioni di reddito corrispondenti a quelli statali, come sopra specificato e con la conferma della soglia di esenzione per i contribuenti che abbiano un reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del TUIR) e assimilato (art. 50 TUIR lett. a), b), c), c)bis, d), h-bis) e l) o pensione (art. 49 comma 2 del TUIR) non superiore ad € 12.000,00.

Tali disposizioni sono state confermate anche per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 con deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n. 13 del 9.03.2017, n. 8 del 20.03.2018 e n. 8 del 25.02.2019.

Ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata occorre procedere alla determinazione delle aliquote per l'anno 2020 e del regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale IRPEF approvato ai sensi dell'articolo 1 comma 142 lett. A della L. 296/2006, allegato al presente atto con la lettera A).

L'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente.

Il Ministero dell'Interno, con decreto 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.

Il Ministero dell'Interno, con successivo decreto 28 Febbraio 2020, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 Marzo 2020 al 30 Aprile 2020.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENTE

Il Servizio Segreteria provvede alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line.

Il responsabile del servizio Economico Finanziario provvede all'invio del presente atto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di legge.

Il Servizio Finanziario provvederà allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione e provvederà ad allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2020-2022.

SEGNALAZIONI PARTICOLARI

Il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Economico Finanziaria nella seduta del 3/03/2020.

ESECUTIVITÀ

Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, relativo ai pareri espressi sulle deliberazioni;

Statuto del Comune di Calcinaia;

Articolo 172 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 di modifica del comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardo i tempi di deliberazione delle tariffe comunali;

Art. 1, comma 142, lettera a), della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, di istituzione dell'addizionale comunale Irpef;

Art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011, che salvaguarda la progressività dell'applicazione delle aliquote Irpef.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

Regolamento di contabilità del Comune di Calcinaia;

Statuto del Comune di Calcinaia;

Regolamento per il Funzionamento del Consiglio del Comune di Calcinaia;

Decreto del sindaco n. 12 del 27/03/2020 ad oggetto: "Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalita' telematica".

Il Consiglio Comunale procede alla votazione, in forma palese, **nominativamente**, della proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

- Sindaco e consiglieri assegnati n. 17
- Presenti n. 16
- Votanti n. 15
- Voti favorevoli n. 12
- Voti contrari n. 3 (Buggiani, Sforza, Ranfagni)
- Astenuti n. 1 (Picchi)

Il Sindaco Presidente proclama approvata la deliberazione.

Il Consiglio Comunale procede alla votazione, in forma palese, della immediata eseguibilità della proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

- Sindaco e consiglieri assegnati n. 17
- Presenti n. 16
- Votanti n. 15
- Voti favorevoli n. 12
- Voti contrari n. 3 (Buggiani, Sforza, Ranfagni)
- Astenuti n. 1 (Picchi)

Il Sindaco Presidente proclama la sua immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il sindaco
Cristiano Alderigi

Il segretario generale
Dott. Aniello Striano